

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA CAMPANIA**

**NAPOLI**

**Ricorso**

Per il sig. **Luigi Palumbo** nato a Mugnano di Napoli il 30.06.1969 e ivi residente alla via Pisacane n. 3, C.F. PLM LGU 69H30 F799T, rapp.to e difeso giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703O, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via S. Mobilio 9 e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 1782214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata [avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it)

**c o n t r o**

**il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz 11;

**n o n c h é c o n t r o**

**il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dirigente p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz 1;

**c o n t r o**

**il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Ufficio VI, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli**, in persona del Dirigente p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz 1;

**c o n t r o**

la **Commissione Giudicatrice di concorso**, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Armando Diaz 11;

**e nei confronti di**

- **Maria Grazia Marciano**, residente in Piano di Sorrento (NA) alla Via Lamma 20, **Cristiano Mario**, residente in Napoli (CAP 80136) alla Via Il Flauto Magico 386 LT 1/B e **Gaetano Guadagno**, residente in Acerra (NA) alla Via Molino Vecchio 88 (CAP 80011).

**per l'annullamento, previa sospensione:**

**a)-** del decreto m\_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001802.20-02-2020 con cui il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Ufficio VI, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, ha approvato la graduatoria **definitiva** per la provincia di Napoli relativa al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

**b)-** del decreto pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001804.20-02-2020 con cui è stata disposta la convocazione dei candidati inclusi nella graduatoria definitiva della provincia di Napoli per l'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico di cui al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi,

nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

**c)-** del decreto m\_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001593.14-02-2020 con cui Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Ufficio VI, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli ha approvato la graduatoria **provvisoria** per la provincia di Napoli relativa al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

**d)-** del decreto prot. n. 3194 del 13.02.2020 con il quale è stata conferita delega all'approvazione delle graduatorie provinciali ai Dirigenti dei rispettivi Ambiti Territoriali Provinciali della Campania;

**e)-** del Decreto Dirigenziale prot. n. 228 del 09.01.2020 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata formalmente costituita la Commissione giudicatrice di concorso per la provincia di Napoli in uno ai successivi provvedimenti prot. n. 332 del 14.01.2020 e 474 del 17.01.2020 di modifica della composizione della detta Commissione;

**f)-** del Decreto Dipartimentale n. 2138 del 20.12.2019, di cui al D.I. n. 1074 del 20.11.2019, in uno alla nota m\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0051391.20.12.2019 con cui sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura selettiva di cui al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019;

g)- per quanto di ragione, ancorchè non immediatamente lesivo e solo quale atto presupposto, del D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

h)- per quanto di ragione, ancorchè non immediatamente lesivo e solo quale atto presupposto, del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019 in uno alla nota m\_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U. 0026990.27.11.2019 (Errata corrige del Decreto Ministeriale n. 1074 del 20 Novembre 2019) con cui viene disciplinata la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.;

i)- per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato.

### **Per l'accertamento e la declaratoria**

del diritto del ricorrente (**LSU storico**), previa ostensione del provvedimento (**mai comunicato e/o notificato**) di esclusione, ad ottenere l'inserimento nell'elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari

presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intime, all'adozione del relativo provvedimento di inserimento nell'elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

**o - O - o**

**Sintesi dei motivi di ricorso:**

**1)- Il ricorrente, ex LSU storico e con servizio ultraventennale nell'Amministrazione scolastica, laddove in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale n. 1074/2019 e dal connesso e conseguente bando concorsuale (D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019), ha inoltrato rituale domanda di partecipazione e, tuttavia, senza che gli sia mai stato notificato un formale e motivato decreto di esclusione, risulta inserito nella graduatoria provvisoria ma non in quella definitiva;**

**2)- Il comportamento dell'Amministrazione è, quindi, censurabile perché senza motivazione alcuna ovvero senza formale adozione del relativo provvedimento di esclusione, quindi in palese violazione della fattispecie di cui all'art. 3 L. 241/90 nonché, in ogni caso, anche comprimendo il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost, lede la radicata certezza del ricorrente - concretante il principio dell'affidamento - di ottenere l'agognata stabilizzazione.**

**F a t t o**

Il ricorrente un lavoratore che, per le più disparate ragioni, entrato nel circolo vizioso della cassa integrazione delle aziende di appartenenza e della susseguente mobilità, nel lontano **1995**, quale lavoratore socialmente utile (cd. LSU), ha cominciato a operare all'interno del mondo della scuola in ragione di progetti di utilità sociali coordinati dalle Amministrazioni locali.

Giova, infatti, ricordare che i lavoratori socialmente utili (cd. LSU), nella loro complessa evoluzione anche normativa (L. 19.07.1994 n. 451, L. 28.11.1996 n. 608, D.Lgs 01.12.1997 n. 468, L. n. 144/1999, L. 388/2000), sono stati “introdotti” nel mondo della scuola con protocollo d'intesa siglato dal Ministero e trasmesso in allegato alla C.M. n. 275/**1995**.

Nel caso di specie, il ricorrente, al servizio del MIUR, ha prestato la propria attività lavorativa in regime di esternalizzazione dal **1995** a tutt'oggi (cfr. domanda di partecipazione - **All. 9** - e cassetto previdenziale - **All. 10**).

Recentemente, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora solo Ministero dell'Istruzione), anche in ragione delle endemiche carenze di organico dei collaboratori scolastici, e della “incorporazione di fatto” di tale personale negli organici scolastici, con Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019 (**All. 8**) e con successivo DDG 2200 del 06.12.2019 (**All. 7**) ha disciplinato e bandito la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, **per almeno 10 anni**, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Il ricorrente, **LSU storico**, laddove in possesso dei prescritti requisiti, ha inoltrato rituale domanda di partecipazione (**All. 9**) e, tuttavia, l'Amministrazione, nell'approvare la graduatoria **provvisoria** e, successivamente, con decreto prot. n. 1802 del 20.02.2020 (**All. 1**), la graduatoria **definitiva** per la provincia di Napoli lo ha escluso.

In contestualità alla approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva l'Amministrazione, con decreto prot. n. 1804 del 20.02.2020 (**All. 2**) ha anche frettolosamente disposto la convocazione dei candidati onde procedere alla stipula dei relativi contratti a tempo pieno e/o part time secondo il contingentamento previsto dal bando (ovviamente la collocazione in graduatoria incide sulla conferibilità di un incarico "pieno" o "parziale").

L'esclusione del ricorrente laddove non supportata da un formale decreto tantomeno notificato alla parte ha determinato l'approvazione di una graduatoria finale viziata di talchè si pone la necessità che la stessa, laddove illegittima, venga censurata per i seguenti

### **M o t i v i**

**D)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 1074 DEL 20.11.2019 E CORRELATA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI IN UNO AL D.D.G. N. 2200 DEL 06.12.2019 NEL SOLCO DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI CON CONNESSA E CONSEGUENTE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA'. SVIAMENTO**

Il provvedimento di esclusione (**né pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico né mai reso noto nelle sue motivazioni al ricorrente**) è la più nitida espressione del malgoverno dell'azione amministrativa riverberante effetti sotto l'aspetto istruttorio e, quindi, motivo.

Il ricorrente, salvo sapere di **non** essere stato inserito nella graduatoria finale, non conosce le ragioni della esclusione vedendosi anche costretto a una impugnativa “cieca” che, in ogni caso, da palmare contezza della compressione del diritto di difesa.

A tutt’oggi non esiste un decreto di esclusione e sicuramente tale decreto non è stato notificato alla parte che, quindi, **non conosce le motivazioni poste a fondamento della disposta esclusione** ciò rendendo l’operato dell’Amministrazione oltre che palesemente illegittimo evidentemente nebuloso e carente sotto ogni profilo istruttorio e motivo.

L’assenza di un provvedimento formale e, quindi, l’assenza di criteri comprensibili, da conto di una istruttoria solo apparente e, in ogni caso, grossolana che riverbera effetti anche sotto l’aspetto motivo in relazione alla previsione di cui all’art. 3 L. 241/90 sostanziando una **NON** motivazione.

Se, infatti, ex art. 3 L. n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni (pure richiamato dall’art. 8 del D.M. 12.4.2006) “*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti.....lo svolgimento dei pubblici concorsi.....deve essere motivato*” e se, soprattutto, l’azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l’illegittimità della disposta esclusione e della graduatoria come stilata.

L’obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell’attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l’adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell’intera procedura.

Se, quindi, la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell’*iter* logico–giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. *ex multis*:



Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso *de quo* **nulla è dato capire in merito alle presunte ragioni del Ministero della Istruzione e della Commissione di concorso.**

Pertanto, benché non sia possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale può dirsi assolto da parte dell'Amministrazione l'onere della motivazione, è innegabile che almeno una parvenza di motivazione deve essere addotta nell'atto, tanto più se lesivo della posizione del destinatario, non potendosi concretare nella sintetica comunicazione di privazione di un diritto legittimamente spettante ovvero, peggio ancora, nella esclusione senza motivare le ragioni.

In altre parole, ciò che si richiede, perché l'atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva, è che **siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato**, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche (cfr.: C.d.S., sez. V, 07.04.2004 n. 1969; C.d.S., sez. IV, 15.12.2000, n. 6687; C.d.S. sez. VI, 12.12.2000, n. 6566; C.d.S., sez. VI, 19.07.1999, n. 981; C.d.S., sez. VI, 01.12.1999, n. 2069; C.d.S., sez. V, 13.01.1998, n. 65) frutto della negata applicazione dei principi generali.

Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato del Commissione di concorso accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di logici ed equi criteri (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso dell'Amministrazione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.

È allora evidente che non risultando esplicitate e, quindi, comprensibili le ragioni della esclusione, o meglio non essendo in alcun modo possibile capire qual è la *ratio* che sottende il comportamento dell'Amministrazione, va da sé l'integrale e assorbente

**assenza di una qualsivoglia motivazione** tale da determinare l'illegittimità del comportamento serbato dalla Commissione di concorso nella valutazione della posizione del candidato.

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la erroneità della graduatoria (con tutto ciò che ne deriva in termini di convocazione per i conferimenti degli incarichi a tempo pieno e/o parziale) e irragionevolezza della valutazione esperita in danno del ricorrente nonché per la sostanziale mancata esplicitazione motiva delle ragioni che giustifichino l'esclusione dalla procedura.

**In via istruttoria**, ai sensi dell'art. 116 C.P.A., e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali è stata disposta l'esclusione del ricorrente.

#### **SULL'ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus* è nei motivi di ricorso e appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al ***periculum in mora*** il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* laddove la disposta, ma non notificata, esclusione incide sulla collocazione in graduatoria e ciò riverbera effetti sui conferimenti degli incarichi poiché i posti contingentati per la provincia di Napoli sono in parte a tempo pieno e residualmente part time.

Quindi il *periculum* è soprattutto ravvisabile nella scansione procedimentale prevista dal legislatore laddove la procedura concorsuale - che è in avanzata fase assunzionale - prevede che una parte delle immissioni in ruolo avvenga su contratti a tempo pieno (479) e una parte su contratti a tempo parziale al 50% (1826) di talchè le convocazioni disposte a decorrere dal 21.02.2020 (vedi calendario primo contingente - **All. 2**), in ragione della disposta e oscura esclusione, erodono quotidianamente le aspettative del ricorrente di **completa stabilizzazione** su posti a tempo pieno ovvero, in ogni caso, incide sulla sede conferita.

Nè vale ad attenuare detto danno il lasso temporale intercorso dall'inizio delle convocazioni (21.02.2020) ad oggi atteso che, come noto, **le convocazioni**

**avvengono progressivamente**; ciò a chiarire che, fermi gli effetti ripristinatori derivanti dall'auspicata e invocata collocazione in seno alla graduatoria, la convocazione può avvenire, come di fatto avviene in qualsiasi momento dell'anno (si veda a titolo comparativo, quanto accaduto con la fase C della cd. *Buona Scuola* con convocazione spalmata in un arco temporale settembre/marzo di circa 7 mesi).

Pertanto, anche al fine di evitare la caducazione a cascata delle immissioni effettuate e di quelle da effettuare nelle *more* della definizione complessiva del presente giudizio, risulta indispensabile, al fine di non perdere il “treno del ruolo”, invocare la concessione di una pronuncia che consenta la utile collocazione in seno alla graduatoria.

Va da sè, quindi che “sopravvivendo” i provvedimenti qui contestati, il ricorrente vedrebbe precludersi l'agognata corretta convocazione né i tempi di un giudizio ordinario potrebbe tutelare in maniera adeguata le ragioni del ricorrente che, come riferito in punto di fatto, ha pieno diritto alla stabilizzazione o meglio alla conversione del contratto e tanto più che i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali di merito vengono direttamente assunti con la conseguenza che, qui l'esigenza non è quella di tutelare **UN TEORICO DIRITTO AL LAVORO BENSI' IL DIRITTO AD ESSERE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO**, ponendo fine alla situazione di precariato che attualmente affligge il ricorrente.

Pertanto, parte ricorrente ha interesse ad ottenere un provvedimento cautelare che **consenta di salvaguardare il proprio percorso lavorativo ultraventennale** evitando il definitivo consumarsi di un pregiudizio che, in mancanza di provvedimento cautelare diverrebbe “irreparabile” atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Né un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi *sub iudice* e

così tutelandosi anche da potenziali e molto onerose azioni risarcitorie.

**p.q.m.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità e annullamento dei provvedimenti impugnati, per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente (**LSU**) ad ottenere l'inserimento nell'elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Con evidente riserva di proporre motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego e che è **esente dal pagamento del contributo unificato** in ragione del reddito posseduto dal ricorrente che è inferiore alla soglia di legge chiedendo che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al Consiglio di Stato in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16.06.2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

*Salvis iuribus*

Salerno, lì 16.04.2020

avv. Antonio Salerno